

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Alle ore 21,00 del giorno 10 marzo 2009, si è riunita a Sarnico in Via Cortivo l'assemblea dei soci dell'Associazione Culturale "SARNON" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame e approvazione Statuto sociale;
2. Nomine cariche sociali;
3. Varie ed eventuali. Assume la presidenza dell'assemblea il signor ACHILLE BELLINI. Il Presidente procede all'illustrazione del primo punto all'O.d.G., sottoponendo ai presenti lo Statuto sociale. Dopo ampia discussione il Presidente invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto. All'unanimità dei presenti l'assemblea approva lo Statuto allegato al presente verbale sotto la lettera A. Di seguito si passa all'analisi del secondo punto; l'assemblea all'unanimità nomina i Sig.ri:

- ACHILLE BELLINI Presidente
- ANNALISA BUELLI Vicepresidente
- EMILIA BORTOLOTTI Consigliere
- CARMEN DOMETTI Consigliere
- ANNA DOSSI GATTUSO Consigliere
- LUIGI PICCO Consigliere
- MIRIAM GASPARI Consigliere
- GIUSEPPINA GIUPPONI Consigliere
- MARIO DOMETTI Consigliere
- ANDREA RUGGERI Consigliere
- BENEDETTA DOMETTI Consigliere

Alle ore 22,30 non essendoci altri argomenti del giorno il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Bergamo, 10 marzo 2009

Il Presidente

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE “SARNON”

PARTE I

Art. 1) SEDE – DURATA

L'Associazione Culturale “Sarnon” ha sede in Sarnico in Via Cortivo, 33. L'Associazione ha decorrenza illimitata.

Art. 2) NATURA E CARATTERISTICHE

L'Associazione Culturale “Sarnon” ha carattere volontario, è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apartitico e apolitico.

Art. 3) SCOPO PRINCIPALE

- Rappresentazioni storico-popolari per il recupero della storia, delle tradizioni, della cultura del territorio del Lago d'Iseo e del Basso Sebino nell'evento annuale denominato “Scior, Picaprede e Pescadur”
- Ricerca e raccolta storica di documenti e materiale della tradizione popolare
- Coordinamento di gruppi e risorse presenti sul territorio per progetti comuni di tipo teatrale, storico, culturale;
- Sperimentazione di progetti pilota al fine di radicare nel territorio una maggiore cultura del teatro e delle attività artistiche connesse, utilizzando linguaggi, spazi, connessioni scaturite dal contesto relazionale vicino e lontano e dell'aggregazione di risorse, culture, prassi di istituzioni, associazioni, gruppi di volontariato, persone singole;
- Diffusione del teatro e dell'arte popolare come cultura;
- Promozione e organizzazione di corsi di formazione e di educazione al teatro, alla musica, alla danza, all'iconografia;
- Pubblicazione di opere e sussidi di carattere storico e della tradizione locale;
- Promozione, sensibilizzazione e coinvolgimento di associazioni a sfondo socio-assistenziale in progetti comuni (handicap, psichiatria, disagio, ecc);
- Educazione al teatro e alle attività artistiche in genere nelle scuole, tra gli adulti anche con l'attivazione di serate di dibattito e intrattenimento.

Art. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati, dagli enti o da terzi. Inoltre è formato dai beni ed attrezzature che andrà ad acquistare, ovvero già di sua proprietà, inerenti lo scopo e la finalità dell'Associazione. L'Associazione, in persona del proprio rappresentante, potrà compiere ogni attività finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente. Delle obbligazioni assunte dall'associazione rispondendo anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 6) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E/O AVANZI

L'Associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Art. 7) MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

Chiunque può chiedere di associarsi purché condivida gli scopi dell'Associazione. La domanda di iscrizione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione.

Art. 8) ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- **Fondatori** Sono considerati fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell'Assemblea, hanno promosso la costituzione dell'Associazione, e versano annualmente la somma fissata dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo art. 11, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.
- **Onorari** L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario ai soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell'interesse dell'Associazione.
- **Ordinari** Sono considerati ordinari tutti coloro, persone singole o associazioni, che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, purché maggiorenne, nell'ambito assembleare ha diritto ad un voto. L'adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e giammai rivalutabili.

Art. 9) DIRITTI DELL'ASSOCIATO

Gli associati con l'iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all'Associazione hanno diritto:

- Di frequentare la sede sociale e tutti i locali dell'Associazione;
- Di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione;
- Di fregiarsi del distintivo associativo, usufruire di tutti i benefici previsti per l'anno in corso;
- Di presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
- Di intervenire, discutere, presentare proposte in Assemblea; e se maggiorenne, votare all'assemblea dell'associazione anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- Proporre candidature e, qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale;
- Presentare proposta di ammissione di nuovi associati.

Art. 10) OBBLIGO DELL'ASSOCIATO

Gli associati s'impegnano a:

- Versare la quota associativa annuale;
- Partecipare attivamente alla vita sociale;

- Non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell'Associazione;
- Osservare il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo La durata del vincolo associativo è di un anno solare. Gli associati s'impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio dell'associazione.

Art. 11) **PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde:

- Per dimissioni presentate per iscritto e accettate dal Consiglio Direttivo;
- Per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque, incompatibili rispetto ai principi statutari dell'Associazione;
- Per mancato rinnovo dell'Associazione od omesso versamento della quota associativa, ove si tratti di soci ordinari o fondatori.

Art. 12) **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Richiamo o ammonizione scritta;
- Sospensione;
- Radiazione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti, ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e tutti adottati previa audizione dell'associato.
-

Art. 13) **ORGANI**

Sono organi essenziali e obbligatori dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente
- d. Il segretario
- e. Il Vicepresidente

Art. 14) **L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Elegge in base al principio del voto singolo di ogni associato: il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo nonché i Revisori. Qualora l'Assemblea lo reputi opportuno, elegge altresì, il Vice Presidente. L'assemblea, con delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio che ha durata dal 1° gennaio

a tutto il 31 dicembre, approva annualmente il rendiconto economico finanziario. Delibera sull'attività da intraprendere e determina l'ammontare della quota associativa che ogni associato deve corrispondere al momento dell'Associazione e dei successivi rinnovi. Definisce i compiti del Segretario e tutti gli eventuali collaboratori. L'assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà essere, altresì, convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci effettivi che ne facciano richiesta motivata, indicando i punti all'ordine del giorno, sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. In quest'ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede a convocare l'Assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta. Ogni socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto. L'avviso di convocazione deve essere inviato con lettera raccomandata ad ogni singolo socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di discussione e quindi di approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, alla convocazione deve essere allegato il prospetto di detto rendiconto. In prima convocazione l'Assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto, e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti. Hanno diritto al voto i soci regolarmente tesserati nell'anno solare precedente a quello in cui ha luogo l'Assemblea, purché in regola con il tesseramento per il periodo in corso. In seconda convocazione dell'Assemblea e la devoluzione del patrimonio saranno validamente deliberati, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea determinerà la modalità di votazione.

Art. 15) **ORGANI – DURATA**

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'assemblea per un triennio e sono rieleggibili. Essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere cittadini italiani;
- Non avere riportato condanne. Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Tutte le votazioni per le cariche devono avvenire per alzata di mano, fatta eccezione per la nomina del Presidente e del Vicepresidente. L'elezione per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.

Art. 16) **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da almeno tre componenti. Il Consiglio Direttivo, qualora non lo abbia fatto l'Assemblea, può eleggere nel suo seno il Vice Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno; amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della sua gestione. Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, l'intero Consiglio Direttivo decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri.

Art. 16 bis) **IL PRESIDENTE**

- Rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, anche in giudizio;
- nomina il segretario;
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni;
- relaziona l'Assemblea sull'andamento dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri per il

- raggiungimento dei fini sociali;
- provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall'Assemblea;
- riceve le domande di ammissione degli associati;
- detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso

Art. 17) ANNO SOCIALE

L'anno sociale coincide con l'anno solare pertanto l'esercizio termina al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio chiuderà al 31/12/2009.

Art. 18) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell'interesse dell'Associazione. Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 19) IL SEGRETARIO

Nominato dal Presidente, redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene l'archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco. Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale; d'accordo con il cassiere, provvede alla compilazione del rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea. Conserva e tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo, tutti i registri ed i documenti. È altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli iscritti.

Art. 20) SINDACI REVISORI

L'assemblea nomina tre Sindaci Revisori scelti anche tra i non soci. I Sindaci Revisori effettivi eleggono fra di loro il Presidente del Collegio. Il Collegio esercita periodicamente la vigilanza sull'Amministrazione dell'Associazione redigendo apposito verbale. Deve comunicare inoltre, per iscritto al Presidente ed eventualmente al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, per i necessari provvedimenti, ogni irregolarità amministrativa eventualmente rilevata, registrandola a verbale. I membri del Consiglio possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, con obbligo di una relazione accompagnatoria.

Art. 21) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato in sede di assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Associazione o Ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, sentito l'Organismo di controllo che opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Finanze. Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e di poi personalmente e solidamente dal Presidente e dai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 22) MODIFICHE ALLO STATUTO

Di propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il Progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per quindici giorni prima della data di riunione dell'Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare. Per le modifiche è necessario che all'Assemblea stessa partecipi, anche in seconda convocazione, un numero di associati che rappresenti tre quarti del totale degli aventi diritto al voto.

Il Presidente